

Pubblicato il 03/05/2019

N. 05610/2019 REG.PROV.COLL.
N. 07806/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7806 del 2018, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Letterio Donato, Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio Santi Delia in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.47;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS- non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamento, previa misura cautelare, dei seguenti atti e provvedimenti:

1) giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia espresso, nei confronti del ricorrente, dalla Commissione giudicatrice per il settore concorsuale 13/D4 “Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie”,

pubblicato sul sito web istituzionale del M.I.U.R. il 3 aprile 2018, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non;

2) verbale del 20 dicembre 2016 della commissione nella parte in cui – ai sensi dell'art. 6, lett. b del DM 7 giugno 2016, n. 120 - fissa i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, per le distinte fasce di abilitazione;

3) giudizi individuali e collegiali espressi, nei confronti di parte ricorrente, nell'anzidetta procedura di abilitazione.

Si chiede, previa misura cautelare nelle forme sopra indicate, l'annullamento, in parte qua, dei provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe. Con vittoria di spese e compensi difensivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva di annullare il giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia espresso nei confronti del ricorrente, dalla commissione giudicatrice per il settore concorsuale 13/D4, metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie.

Si costituiva l'amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori

universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all'abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

In particolare l'art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che *“nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”*, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all'impatto della produzione scientifica complessiva all'interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all'art. 6 e agli allegati A e E.

Mentre l'art. 5 richiede che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell'elenco di cui all'allegato “A” al regolamento stesso nonché superi almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali di cui al relativo allegato “C” al d.m.

In sostanza, l'abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull'impatto, della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata” definita nell'allegato “B” al medesimo regolamento (*“si intende per pubblicazione di qualità elevata una*

pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”).

I Commissari sono cinque e i candidati ottengono l'abilitazione solo se hanno ottenuto almeno 3 su 5 giudizi positivi, ricondotti poi ad un unico giudizio collegiale.

Ulteriori disposizioni indicano, poi, il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^a o alla II^a fascia di docenza.

È poi da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l'idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità.

Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).

Nel caso di specie, il candidato risulta in possesso di almeno tre titoli tra quelli individuati e definiti dalla commissione. La valutazione negativa è stata espressa a maggioranza (tre su cinque) con riferimento alla coerenza delle pubblicazioni con il settore di riferimento. In particolare, la Commissione a maggioranza (Tre su Cinque) ritiene che il candidato presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali da NON dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca in relazione

al settore concorsuale 13/D4, come si evince dalle pubblicazioni non ritenute coerenti con le tematiche del settore concorsuale.

La motivazione del giudizio non appare tuttavia idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la commissione a pervenire all'esito del giudizio negativo sia in considerazione della mancanza di adeguata descrizione dell'iter logico che ha condotto all'amministrazione a giungere a tali affermazioni, sia in considerazione delle contrastanti affermazioni contenute nei giudizi individuali espressi dai commissari.

In particolare, alcuni componenti della commissione (-OMISSIS-) ritengono le pubblicazioni del ricorrente coerenti con il settore di riferimento, mentre gli altri tre commissari le ritengono non coerenti. Al fine di ritenere adeguatamente motivato il giudizio di non idoneità, occorrerebbe pertanto descrivere le ragioni per le quali il giudizio collettivo ritenga non coerenti le pubblicazioni del ricorrente con il settore di riferimento. Nel caso di specie, una tale argomentazione manca e non è analitica, cioè non è specificata in modo analitico con riferimento alle singole pubblicazioni del ricorrente (salvo per il giudizio individuale di -OMISSIS-).

Ne discende che la motivazione collegiale non appare costituire un'adeguata e completa sintesi dei giudizi individuali, né appare idonea a descrivere gli argomenti e le ragioni che hanno spinto a scegliere la tesi sostenuta da alcuni commissari rispetto a quella di altri, derivandone pertanto una carenza e contraddittorietà motivazionale idonea a incidere sulla validità del giudizio espresso.

La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell'enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della

discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).

Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Visto l'art. 34, comma 1, lett. c), il Collegio dispone che l'Amministrazione dovrà procedere ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una Commissione in differente composizione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

3. In considerazione delle peculiarità della questione di lite e degli orientamenti giurisprudenziali sul tema devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS- e le altre persone indicate in sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

